

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

UFFICIO DEL SINDACO

Prot.n°6773

Ordinanza n°39

OGGETTO : ORDINANZA DI RISPETTO DELLE CONDIZIONI CUI ALL'ART. 94 DEL D.L. GS 152/06 RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO RELATIVA ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO DEL POZZO N. 1 DI LOCALITA' MANNIS.

IL SINDACO

- Vista la convenzione per la concessione n. 04 del 09 maggio 2012 inerente la costruzione e gestione dei lavori di messa in sicurezza, recupero sorgenti e gestione impianti di adduzione del Comune di Montepaone (CZ) (art. 153 commi 1-14 del D.Lgs n. 163/06) con la quale venivano affidati alla STEMAG S.r.l. con sede in via Castelvetero n. 8 del comune di Caulonia (RC) i suddetti lavori;
- Vista la nota prot. n. 3118 del 18.07.2016 con la quale l'ASP di Catanzaro dipartimento di Prevenzione, U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione subordinava il rilascio dell'attestato di idoneità d'uso dell'acqua all'emanazione di apposita ordinanza sindacale per il rispetto delle condizioni di cui all'art. 94 del d.l.vo 152/06;
- Visto il parere trasmesso con nota prot. n°0016817 del 08.06.2015 dall'Istituto Superiore di Sanità acquisito agli atti di questo Ente in data 12/06/2015 con prot. n°4542;
- Visto l'art. 94 del D.L.gs 152/2006 relativo alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- Vista la necessità di individuare una zona di rispetto ai sensi dell'art. 94 del D.L.gs 152/2006;
- Che l'erogazione di acqua da parte della Sorical durante i periodi estivi non è sufficiente a soddisfare i bisogni delle zone di Sant'Angelo – Mannis – Bricà – Timponello – Calaghena;
- Che nelle suddette zone la carenza idrica accertata costituisce grave pericolo igienico sanitario;
- Ritenuta necessaria e urgente la risoluzione della fornitura idrica nelle zone Sant'Angelo – Mannis – Bricà – Timponello – Calaghena;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per i terreni adiacenti il pozzo in Loc. Mannis campo sportivo, e per come indicato nella planimetria allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 94 del D.Lvo 152/06 con divieto nella fascia di raggio avente ml. 200 dal pozzo delle condizioni che possono essere occasione di contaminazione della falda, mentre per la zona di tutela assoluta avente raggio di ml 10,00 dal medesimo pozzo il divieto assoluto di ogni tipo di attività antropica;

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Montepaone per sessanta giorni;

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Calabria ai sensi della legge 1034/'71 nel termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero, alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla data della notificazione (DPR n° 1199/1971).

Montepaone, 10/08/2016



IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)